



Bruxelles, 20.4.2021
COM(2021) 196 final

2018/0202 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori
espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 380 final – 2018/0202 (COD)) ¹ :	30 maggio 2018
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	12 dicembre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	16 gennaio 2019
Data dell'accordo del Consiglio su un orientamento generale parziale:	15 marzo 2019
Date dei triloghi:	4 febbraio 2020
	15 ottobre 2020
	27 ottobre 2020
	16 dicembre 2020
Data dell'accordo politico in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti:	20 gennaio 2021
	19 aprile 2021
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:	[...].

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è uno strumento speciale non soggetto ai massimali del quadro finanziario pluriennale, che continuerà a consentire all'Unione di reagire a circostanze impreviste. Rappresenta un'espressione concreta della solidarietà dell'UE nei confronti dei lavoratori europei che hanno perso il lavoro a seguito di un importante evento di ristrutturazione. Ai lavoratori espulsi dal lavoro è offerta assistenza sotto forma di un pacchetto di misure personalizzate, con l'obiettivo di reinserirli il più rapidamente possibile in un'attività lavorativa sostenibile. L'obiettivo primario della proposta è far sì che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) continui a operare dopo il 31 dicembre 2020.

Le principali novità proposte dalla Commissione per rendere il FEG più efficace e reattivo erano:

- l'estensione del campo di applicazione – il campo di applicazione è ampliato per consentire al FEG di reagire con maggiore flessibilità a sviluppi economici quali l'automazione, la digitalizzazione o il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio; pertanto non è la causa dell'evento di ristrutturazione ma il suo impatto previsto a determinare la mobilitazione del fondo;
- l'abbassamento della soglia – per poter presentare una domanda sono necessari 250 casi di espulsione dal lavoro anziché 500;
- dati di sorveglianza più dettagliati, soprattutto riguardo alla categoria di lavoratori (esperienza professionale e carriera scolastica), alla loro situazione occupazionale e al tipo di impiego trovato; la raccolta di dati qualitativi mediante un'indagine condotta presso i beneficiari;
- la diffusione delle competenze digitali, anche come componente obbligatoria del pacchetto di misure offerto ai lavoratori licenziati;
- una procedura di mobilitazione semplificata e più rapida, che richiederebbe un solo atto (richiesta di storno di bilancio). Non sarebbe più necessaria una proposta della Commissione relativa alla mobilitazione dato che le domande si baserebbero sul numero di licenziamenti in un determinato periodo di riferimento quale unico criterio di intervento;
- l'allineamento del tasso di cofinanziamento al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione, per evitare la competizione tra fondi diversi.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio riflette l'accordo raggiunto nei triloghi. Le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione comprendono gli elementi seguenti.

- *Denominazione del Fondo:* la denominazione è modificata in "Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)"; l'attuale abbreviazione FEG sarà mantenuta.
- *Criteri di intervento:* un'ulteriore riduzione della soglia a 200 casi di espulsione dal lavoro, mantenendo però i periodi di riferimento indicati nella proposta della Commissione.

- *Tasso di cofinanziamento:* oltre all'allineamento al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione, è introdotto un tasso di cofinanziamento minimo del 60 %.
- *Procedura di mobilitazione:* mentre la proposta della Commissione prevedeva una procedura di mobilitazione semplificata e più rapida, durante i negoziati orizzontali sul QFP i colegislatori hanno convenuto di mantenere l'attuale procedura di mobilitazione. Il regolamento FEG è stato adattato di conseguenza.
- *Quadro di gestione delle prestazioni:* è soppresso l'indicatore di risultato a lungo termine previsto 18 mesi dopo la fine dell'attuazione del caso. È inoltre trasferita la responsabilità di analizzare i risultati dell'indagine condotta presso i beneficiari dallo Stato membro in questione alla Commissione. È soppresso il conferimento alla Commissione del potere di modificare l'indicatore stabilito mediante atto delegato.
- *Durata del regolamento FEG:* la Commissione ha proposto una durata illimitata per il FEG in linea con altri strumenti speciali non soggetti ai massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP). La posizione del Consiglio introduce un limite temporale per il periodo del QFP (2021-2027).
- *Raccolta e trattamento dei dati sui beneficiari:* l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 16 dicembre 2020² comprende l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere i dati in modo interoperabile per consentire l'individuazione di irregolarità e frodi, e prevede inoltre che la Commissione sviluppi e metta a disposizione uno strumento unico di estrazione di dati ai fini del suo utilizzo da parte degli Stati membri. In base alla posizione del Consiglio, l'uso dello strumento unico di estrazione di dati è semplicemente incoraggiato, ed è quindi consentito agli Stati membri di sviluppare i propri strumenti. Poiché ciò si discosta dall'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la Commissione ha rilasciato la dichiarazione che figura in allegato.

La Commissione si compiace del fatto che l'accordo raggiunto in linea di massima preserva gli obiettivi generali della proposta originaria della Commissione. Per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei dati sui beneficiari, ha rilasciato la dichiarazione che figura in allegato.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione del Consiglio. Per quanto riguarda la formulazione relativa all'uso di uno strumento unico di estrazione di dati, la Commissione ritiene che il risultato non rispetti l'accordo interistituzionale e ha rilasciato una dichiarazione in merito. La dichiarazione è riportata in allegato.

² Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, del 16 dicembre 2020 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).